



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialist
e degli Esperti Contabili
Prot. 0008432
del 04/08/2017 ore 13:07:50
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: adv

Roma, 04 AGO. 2017/

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Piacenza
Via Via San Siro 17
29121 Piacenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 198/2017_Incompatibilità_docente scuola media superiore

Con riferimento al quesito formulato in data 27 giugno 2017, con il quale l'Ordine chiede di sapere se sia possibile per un iscritto all'Ordine svolgere l'attività di docente alle scuole superiori in qualità di iscritto alla III fascia (docente non abilitato), si precisa quanto segue.

Per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, l'articolo 92, co. 6, del D.P.R. n. 417/1974 consente l'esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l'attività professionale non pregiudica l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e viene svolta in orario compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. Nel caso di rifiuto dell'autorizzazione, il docente ha facoltà di ricorrere al provveditore agli studi, che decide in via definitiva¹.

Per quanto attiene invece al quesito n. 2, l'argomento non è di competenza del Consiglio Nazionale ma della Cassa di Previdenza alla quale codesto Ordine potrà rivolgersi per i chiarimenti del caso.

Nel rilevare che il quesito è pervenuto a firma della segreteria, si raccomanda per il futuro la necessità che le richieste di parere rechino la firma del Presidente o di un Consigliere (informativa n. 61/2009).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



¹ Vd. art. 508, D.Lgs. n. 297/1994.